n.r.g. 41011/2008

## TRIBUNALE DI NAPOLI

## XI Sezione Civile

Il Giudice designato dott. Paolo Mariani

Sciogliendo la riserva del 14.03.2011; esaminati ell atti e documenti di causa:

- 1. Rilevato che la domanda di manleva (garanzia impropria) proposta dai convenuti nei confronti della chiamata in causa concerne un rapporto diverso e scindibile rispetto a quello oggetto della domanda principale. In quanto quest'ultimo trova causa nel presunto inadempimento del de cuius del convenuti rispetto ad un accordo di cessione del contratto intervenuto con l'attore cedente, mentre la chiamata in garanzia ha fondamento nella presunta illegittimità del trasferimento della proprietà del bene oggetto del contratto di cessione dal contraente ceduto alla cessionaria;
- 2. Considerato inoltre che in tema di cessione del contratto il litisconsorzio necessario tra cedente, cessionario e contraente ceduto sussiste soltanto quando il giudizio abbia ad oggetto l'accertamento con efficacia di giudicato di detto contratto perché si convoyene circa il perfezionamento o la validità dello stesso, mentre non sussiste nel giudizio riguardante i rapporti tra cessionario e contraente ceduto ove il giudice debba accertare la conclusione del contratto in via meramente incidentale e con effetto di giudicato limitato alle parti in giudizio (cfr. Cass. 14.03.2006 n. 5439);
- Ritenuto pertanto che l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla chiamata in causa concerne soltanto i rapporti intercorrenti tra quest'ultima ed i convenuti e non anche il rapporto oggetto della domanda principale;
- Ritenuto che con riguardo alla questione di giurisdizione inerente la domanda del convenuto nei confronti del terzo chiamato la causa appare matura per la decisione e definibile allo stato degli atti, laddove con riguardo alla domanda dell'attore nei confronti dei convenuti appare necessario procedere alla fase istruttoria, per cui sussistano i presupposti per la separazione dei giudizi;

## P.O.M.

Dispone la separazione dei giudizi mandando alla Cancelleria per la creazione di autonomo fascicolo d'ufficio con riguardo alla domanda avanzata da D

(Feed):

Studio Legale Remus

Con riguardo a detto giudizio sottopone alle parti la questione rilevabile d'ufficio dell'eccepito difetto di giurisdizione fissando per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 01.12.2011 ore 09,00.

Con riguardo al giudizio relativo alla domanda principale proposta da Administrativo nei confinenti di Dalla Para Granda Consultati Canada Administrativo di Dalla Para Granda Consultati Canada Administrativo di Dalla Para di Para di Para di Para di Para del Parti termine di 30 - 30 - 20 gg, decorrente dal 16.09.2011, per l'esercizio delle facoltà difensive previste da detta norma, e fissa per l'adozione dei conseguenti provvedimenti l'udienza del giorno 23.04.2012 ore 11,00. Dispose che la localitativa in 160 con di valuale di di Roma pel lumio farcibio Ambiet. Redatto con la collaborazione dei MOT dott. Alessandra Cesare.

5i comunichi. Napoli, 24,3 2011

COSE 2 2 MAR 2011

Il Giudice Istruttore dott. Paolo Mariani